

ACCORDO SULLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA

Visto l'articolo 7, comma 1 del Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità;

Visto l'articolo 11 del Protocollo per le relazioni sindacali;

LE PARTI CONVENGONO

Che l'articolo 7, comma 1 del Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità venga riformulato come segue:

1. L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nei seguenti termini di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, i decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.

~~a) centocinque giorni dalla cessazione del servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;~~

~~b) dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale;~~

~~c) quattordici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per recesso da parte del datore di lavoro.~~

Torino, 19 novembre 2018

LE OO.SS.

CILCA ADI PR
MULLA ART
FIRST A. Peronotto
RSA FIRST Euro
RSA FIRST A. B. I. A.

per L'AUTORITA'

